

La Legge Regionale n. 6/2005 s.m.i ha assegnato ai Parchi rilevanti funzioni e competenze in materia di tutela e gestione della fauna ma anche di gestione venatoria nelle Aree Contigue (Preparco).

Nello specifico l'Art. 38 "Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali" stabilisce che:

1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della **caccia programmata** e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.

2. Uno specifico **Regolamento di settore**, adottato ed approvato secondo le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua.

3. Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una **pressione venatoria inferiore** a quella dei relativi territori cacciabili contermini.

4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.

5. L'Ente di gestione del Parco **può prevedere entrate** derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.



[Sede locale del Parco](#)

[Strada Parco dei Cento Laghi, 4
43010 Monchio delle Corti \(PR\)](#)

+39 0521 896618

Per ulteriori informazioni:

[**Pesca sportiva e raccolta dei funghi**](#) - [Parco dei Cento Laghi](#)

[**Regolamenti e moduli**](#) - [Parco dei Cento Laghi](#)